



Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

A.C. 2713-B

Dossier n° 191 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
31 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2713-B
Titolo:	Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento in esame, nel **testo originario**, perseguiva l'intento, duplice, di:

- prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024;
- precisare che il decreto legislativo di attuazione alla delega avrebbe portato all'**integrale riscrittura del codice della strada**, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tal fine, il disegno di legge in esame, all'**articolo 1**, interveniva sull'articolo 35 della legge n. 177/2024, apportandovi una serie di modifiche.

Anzitutto, sostituendo il primo periodo del comma 1 della citata disposizione, l'articolo 1, alla **lettera a)**, stabiliva che il Governo fosse delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal [codice della strada](#), di cui al [d.lgs. n. 285 del 1992](#), in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

In virtù della modifica apportata all'articolo 35, comma 4, della legge n. 177/2024, dall'articolo 1, comma 1, **lettera c)**, il Governo era autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada ([decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#)) nelle materie di cui al comma 3 e al medesimo comma 4.

Come emerge dalla relazione illustrativa, nonché dalla analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, l'intento perseguito era quello di addivenire a un **nuovo codice** che, disciplinando in modo esaustivo la materia, fosse comprensivo tanto della **normativa primaria** quanto della **disciplina di natura tecnica**, oggi in parte contenuta nel d.P.R. n. 495 del 1992.

Coerentemente con tale obiettivo, l'articolo 1 del disegno di legge in esame:

- alla **lettera b)**, interveniva sul comma 3 del richiamato articolo 35, che elenca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, abrogando quello di cui alla lettera d), vale a dire il criterio che vincola il Governo a operare la "delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4";

- alla **lettera e)**, abrogava il comma 5 dell'articolo 35, secondo il quale "le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate".

Alla **lettera d)**, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame inseriva, poi, nell'articolo 35 della legge n. 177/2024 il nuovo comma 4-*bis*, in virtù del quale il Governo era autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

In sintesi, alla luce delle modifiche introdotte dalle lettere c) e d), il Governo veniva autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 35, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo:

- la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (articolo 35, comma 4), nonché

- la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti (articolo 35, comma 4-*bis*).

In entrambi i casi, le novelle introdotte circoscrivevano l'intervento alle materie di cui al comma 3 e al comma 4 dell'articolo 35.

In base a quanto stabilito alla **lettera f)**, gli allegati di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 35 avrebbero potuto "essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, (ossia con regolamenti governativi) e dell'articolo 17, comma 3, (e dunque con decreti ministeriali) della legge 23 agosto 1988, n. 400". Tale disposizione avrebbe sostituito l'attuale comma 6 dell'articolo 35, secondo il quale il Governo è chiamato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al d.P.R. n. 495/1992, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al medesimo articolo.

Infine, alla **lettera g)** dell'articolo 1, comma 1, veniva abrogato il comma 7 dell'articolo 35, il quale rimette a uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la previsione di misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A seguito delle modifiche approvate alla Camera dei deputati, il disegno di legge A.C. 2713, all'articolo 1, modificava l'articolo 35, comma 1, della legge n. 177/2024:

a) al primo periodo, stabilendo che il Governo eserciti la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177/2024, in luogo dei dodici mesi attualmente previsti, "anche mediante la redazione di un nuovo codice".

Si ricorda che la legge n. 177/2024 è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega è prorogato al 14 giugno 2026.

b) al terzo periodo, intervenendo dunque sul termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di ciascun decreto legislativo, disponendone la proroga da sessanta a novanta giorni;

c) al quarto periodo, disponendo la proroga da centoventi a centocinquanta giorni del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei quaranta giorni antecedenti la scadenza della delega medesima ovvero successivamente.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'**8^a Commissione del Senato, nel corso dell'esame, ha modificato l'articolo 1, comma 1, lettera a), estendendo ulteriormente - da diciotto a ventidue mesi - il termine entro cui il Governo deve esercitare la delega** per la redazione del nuovo codice della strada, che viene pertanto differito al 14 ottobre 2026.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, che si compone 2 articoli, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.